

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Special Assist

**SPECIAL ASSIST**  
**LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178**  
**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO**  
**PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**  
**(G.U. N.322 DEL 30/12/20)**  
**ENTRATA IN VIGORE 1/1/21**

| LEGGE DI BILANCIO 2021   |   |
|--|---|
| <p><b>Ulteriore detrazione redditi lavoro dipendente – introdotta e già modificata la disposizione della legge di bilancio</b></p> <p>Il co. 8 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 ha previsto a regime, a decorrere dall'1/7/20, la ulteriore detrazione dal reddito di lavoro dipendente, introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 3/2020 per il solo periodo 1/7/20 – 31/12/20.</p> <p>Tuttavia, la norma della legge di bilancio è già stata modificata dall'art. 1, D.L. n. 182/2020.</p> <p>La nuova disposizione <b>prevede la conferma</b> per il periodo 1/7/20 – 31/12/20 della ulteriore detrazione nella misura già prevista, ossia di importo pari a:</p> <p>a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;</p> <p>b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</p> <p>Viene <b>previsto, inoltre</b>, che per le prestazioni rese dall'1/1/21, l'ulteriore detrazione spetta, nei seguenti importi:</p> <p>a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;</p> <p>b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</p> | <p><i>Comma 8, come modificato dall'art. 1 del D.L. 31/12/20 n. 182</i></p> |
| <p><b>Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche – versamenti tributari e contributivi sospesi</b></p> <p>Sono sospesi per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche <b>che operano nell'ambito di competizioni sportive</b> in corso di svolgimento ai sensi del <b>DPCM 24/10/20</b>, i termini dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1/1/21 al 28/2/21;</li> <li>• adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1/1/21 al 28/2/21;</li> <li>• versamenti dell'IVA che scadono nei mesi di gennaio e febbraio 2021;</li> <li>• versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1/1/21 al 28/2/21.</li> </ul> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 30/5/21 o in un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il</p>  | <p><i>Commi 36 e 37</i></p>   |

# Special Assist

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p>versamento della 1° rata entro il 30/5/21. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese.</p>   |                             |
| <p><b>Coltivatori diretti e Iap - esenti integralmente da Irpef i redditi dominicali e agrari anche nel 2021</b><br/>         Redditi dominicali e agrari dei <b>coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali</b>, iscritti nella previdenza agricola, non concorrono integralmente alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali. <b>L'esclusione dal reddito</b>, già prevista dall'art. 1, co. 44, della legge n. 232/2016 per il 2021 nella misura del 50% di detti redditi, è stata, dunque, aumentata per detto anno al 100%.</p>   | <p><i>Comma 38</i></p>      |
| <p><b>Bovini e suini - aliquote di compensazione IVA</b><br/>         Anche per il 2021 è possibile innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8% con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, <b>da adottare entro il 31/1</b>.</p>   | <p><i>Comma 39</i></p>      |
| <p><b>Piatti pronti - interpretazione autentica - aliquota IVA</b><br/>         La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (beni assoggettati all'aliquota <b>IVA del 10%</b>), deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.</p>   | <p><i>Comma 40</i></p>      |
| <p><b>Ricomposizione fondiaria-niente imposta di registro</b><br/>         Agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico <b>inferiore o uguale a 5.000 euro</b> non si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, per il 2021, se i terreni sono <b>qualificati come agricoli</b> in base a strumenti urbanistici vigenti e gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.</p>  | <p><i>Comma 41</i></p>      |
| <p><b>Cooperative – tassazione dei ristorni – aliquota ridotta con tassazione immediata</b><br/>         L'aliquota di imposizione per il socio passa <b>dal 26% al 12,5%</b> se si anticipa il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.<br/>         Le cooperative avranno la facoltà - in deroga alla ordinaria disciplina che prevede che ove il ristorno non sia erogato al socio, ma venga destinato ad aumento del capitale sociale, un regime di sospensione d'imposta con tassazione con aliquota del 26% rinviata al momento della restituzione del capitale sociale, comprensivo della quota di ristorno - per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a CS, <b>anticipando però il momento della tassazione</b> dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, in luogo del momento di rimborso.<br/>         Tra i soci persone fisiche <b>non sono compresi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprenditori di cui all'art. 65, co. 1, del Tuir;</li> <li>• detentori di partecipazione qualificata ex art. 67, co. 1, lett. c), del Tuir.</li> </ul> <p>La cooperativa esercita la suddetta facoltà con il <b>versamento</b> della ritenuta entro il <b>16 del mese successivo</b> a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera dell'assemblea. Le nuove modalità di tassazione possono essere applicate <b>anche</b> in relazione a somme attribuite ad aumento del CS <b>deliberate prima dell'1/1/21</b>.</p> | <p><i>Commi 42 e 43</i></p> |

# Special Assist

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <p><b>Enti non commerciali - detassazione dei dividendi percepiti (se esercitano l'attività in determinati settori)</b></p> <p>Gli utili percepiti dagli enti non commerciali (ENC) che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile <b>nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1/1/21</b>, se esercitano l'attività in uno dei <b>seguenti settori</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;</li> <li>• prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;</li> <li>• ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;</li> <li>• arte, attività e beni culturali.</li> </ul> <p>Sono esclusi dalla detassazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a <b>regime fiscale privilegiato</b> di cui all'art. 47-bis, co. 1, del Tuir.</p> <p>L'Ires non dovuta in base all'agevolazione deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l'importo non erogato in una <b>riserva indivisibile e non distribuibile</b> per tutta la durata dell'ente.</p> <p>Le fondazioni destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in <b>un apposito fondo</b> destinato all'attività istituzionale.</p> | <p><i>Commi da 44 a 47</i></p> |
| <p><b>Non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia - Imu e tari ridotta per una sola unità immobiliare</b></p> <p>A partire dall'anno 2021 <b>per una sola unità immobiliare a uso abitativo</b>, non locato o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto <b>da residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia</b>, l'Imu è applicata nella misura della <b>metà</b> e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in <b>misura ridotta di due terzi</b>.</p>  | <p><i>Commi 48-49</i></p>      |
| <p><b>Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati</b></p> <p>Può beneficiare dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche il soggetto che ha trasferito la residenza in Italia <b>prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019</b>, risulti beneficiario del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.</p> <p>Può <b>optare</b> per l'estensione per cinque periodi d'imposta del predetto regime <b>previo versamento</b> di un importo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>al 10%</b> dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al</li> </ul>  | <p><i>Comma 50</i></p>         |

# Special Assist

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>al 5%</b> dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.</li> </ul> <p>L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.</p> <p>Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con <b>provvedimento dell'Agenzia delle entrate</b>. Le norme non si applicano agli sportivi professionisti.</p> |                          |
| <p><b>Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia</b><br/>Disposta la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La norma, inoltre, <b>innalza da 10.000 a 16.000 euro</b> l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.</p>   | <i>Commi 58</i>          |
| <p><b>Spese per recupero facciate degli edifici - detrazione estesa anche al 2021</b><br/>La detrazione del <b>90%</b> per le spese relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1969, di cui all'art. 1, co. 219, della legge n. 160/2019 si applica <b>anche alle spese sostenute nel 2021</b>.</p> <p>La detrazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.</p>   | <i>Comma 59</i>          |
| <p><b>Sostituzione del gruppo elettrogeno – si applica la detrazione per riqualificazione energetica</b><br/>Le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con <b>generatori di emergenza a gas di ultima generazione</b> rientrano tra quelle che possono fruire della detrazione <b>del 50%</b>, fino ad un ammontare complessivo non superiore a <b>48.000 euro</b>, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del Tuir.</p>   | <i>Comma 60</i>          |
| <p><b>Detrazione del 110% - agevolazione ancora più ampia</b><br/>Modificata la disciplina della detrazione del 110% per le spese per lavori di <b>efficientamento energetico ed antisismici</b> di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020.<br/>Le modifiche estendono la possibilità di effettuare i lavori agevolati anche oltre il <b>31/12/21</b> e definiscono l'<b>ambito oggettivo di applicazione della disciplina agevolativa</b>.</p>  | <i>Commi 66, 67 e 68</i> |
| <p><b>Nuovi termini</b> - la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute dal 1/7/20 fino al 30/6/22 (piuttosto che al 31/12/21), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è suddivisa in 4 quote annuali di pari importo.</p> <p><b>Nuovi termini per IACP</b> - per gli interventi effettuati dagli IACP (o enti analoghi) l'agevolazione si applica anche</p>   |                          |

# Special Assist

alle spese sostenute dal 1/1/22 al 31/12/22. Per le spese sostenute dal 1/7/22 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati dagli IACP (o simili) per i quali al 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30/6/23.

**Nuovi termini per condomini e persone fisiche** - per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali al 30/6/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/22.

**Precisazioni** - gli interventi per la **coibentazione del tetto** rientrano nell'ambito degli interventi di isolamento termico della disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Un'unità immobiliare può ritenersi **"funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.

Accedono alle detrazioni anche gli **edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE)** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, raggiungano una classe energetica in fascia A.

**Interventi antisismici** - per gli interventi antisismici di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.63/2013, l'aliquota della detrazione è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1/7/20 al 30/6/22.

Per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

**Fabbricati danneggiati dal sisma** - i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sostenute entro il 30/6/20, sono **aumentati del 50%** per gli interventi di ricostruzione che riguardano fabbricati danneggiati dal sisma:

- nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016;
- nei comuni di cui al D.L. n. 39/2009;
- nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dall'1/4/09 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

**Impianti solari** - per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici la detrazione nella misura del 110% spetta anche se installati su edifici **pertinenziali**.

**Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** - per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1/7/20 al 30/6/22, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, la detrazione è del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

# Special Assist

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonna di ricarica per unità immobiliare.

**Polizza assicurativa per i tecnici** - l'obbligo di sottoscrizione della polizza **si considera rispettato** qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al DPR n.137 del 2012, **purché questa:**

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione relative al superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

**Opzione per cessione del credito e sconto in fattura** - possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche i soggetti che sostengono, **nel 2022**, spese per gli interventi individuati dall'art. 119. Sul punto, si evidenzia che gli interventi per i quali è possibile l'opzione per le spese sostenute nel 2022 non sono quelli elencati nel co. 2 dell'articolo 121 (per i quali è possibile l'opzione per le spese sostenute nell'anno 2020 e 2021) bensì solo quelli trainanti e trainati indicati nell'art. 119.

## Bonus giardini anche nel 2021

Anche per il **2021**, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36%** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **5.000 euro per unità immobiliare** ad uso abitativo (somma massima detraibile 1.800 euro), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

È bene ricordare che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici **condominiali**, sempre entro l'importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

*Comma 76*

## Riallineamento dei valori civili e fiscali possibile per avviamento e attività immateriali

È consentito riallineare, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 34/2000, le divergenze tra valori contabili e fiscali **dell'avviamento e delle altre attività immateriali** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19.

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini IRES e IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è stato eseguito, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del **3%** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo del riallineamento deve essere

*Comma 83*

# Special Assist

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <p>accantonato in apposita riserva che può essere affrancata, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.</p>   |                                  |
| <p><b>Credito d'imposta - cuochi – acquisto di beni strumentali e partecipazione a corsi di aggiornamento</b></p> <p>Agli esercenti l'attività di <b>cuoco professionista</b> presso alberghi e ristoranti - sia come lavoratore <b>dipendente</b> sia come <b>lavoratore autonomo</b> in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 (corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti) - spetta un credito d'imposta <b>fino al 40%, fino a un massimo di 6.000 euro</b>, del costo per le spese per <b>l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale</b>, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il <b>1/1/21 e il 30/6/21</b>.</p> <p>In particolare, sono ammissibili al <b>credito d'imposta</b> le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;</li> <li>• l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;</li> <li>• la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta nel limite massimo di spesa complessivo di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro-rata interessi passivi) e 109, co. 5 (pro rata spese generali), del Tuir;</li> <li>• può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</li> </ul> <p>Con <b>decreto del MISE</b> saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione che si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19/3/20, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».</p> | <p><i>Commi da 117 a 123</i></p> |
| <p><b>Credito d'imposta – imprese agricole e agroalimentari - commercio elettronico</b></p> <p>Alle <b>reti di imprese agricole e agroalimentari</b> costituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), della legge n.268/1999 per i periodi d'imposta <b>dal 2021 al 2023</b> è concesso il <b>credito d'imposta</b> per la realizzazione e l'ampliamento di <b>infrastrutture informatiche</b> finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all'art. 3, co. 1, del D.L. n.91/2014.</p> <p>L'agevolazione, nella misura del <b>40%</b> delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a <b>50.000 euro</b> spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;</li> <li>• la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri;</li> <li>• favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini</li> </ul>  | <p><i>Comma 131</i></p>          |

# Special Assist

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <p>dell'assolvimento degli oneri fiscali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.</li> </ul> <p>Un <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia</b> delle entrate stabilirà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>   |                                  |
| <p><b>Credito d'imposta - investimenti al sud – proroga</b></p> <p>Prorogato al <b>31/12/22</b> il credito d'imposta, di cui all'art. 1, co. da 98 a 106, della legge n. 232/2016, per l'acquisizione di determinati beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori ubicati nelle <b>zone assistite</b> delle <b>regioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE;</li> <li>Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25% per le <b>grandi imprese</b> situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna</li> <li>10% per le <b>grandi imprese</b> situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.</li> </ul> <p>Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un massimo di 20 punti percentuali per le <b>piccole imprese</b>;</li> <li>un massimo di 10 punti percentuali per le <b>imprese di medie dimensioni</b>.</li> </ul> <p>L'agevolazione è commisurata alla quota del <b>costo complessivo dei beni nel limite massimo</b>, per ciascun progetto di investimento, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.000.000 euro per le piccole imprese;</li> <li>10.000.000 euro per le medie imprese;</li> <li>15.000.000 euro per le grandi imprese.</li> </ul> | <p><i>Comma 171</i></p>          |
| <p><b>ZES - imposte sul reddito dimezzate per le nuove imprese</b></p> <p>Le imprese che avviano una nuova iniziativa economica in una delle <b>Zone economiche speciali</b> (ZES) potranno godere (per i redditi derivanti dall'attività svolta nella ZES) di un'imposta sul reddito <b>ridotta del 50%</b> dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i <b>6 periodi d'imposta successivi</b>.</p> <p>Per fruire della riduzione d'imposta, che spetta nei limiti e condizioni previsti dai regolamenti <b>«de minimis»</b>, le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dovranno mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;</li> <li>dovranno conservare i posti di lavoro creati nella ZES per almeno 10 anni;</li> <li>non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.</li> </ul>   | <p><i>Commi da 173 a 176</i></p> |
| <p><b>Credito d'imposta - ricerca e sviluppo – investimenti al sud</b></p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co. 200, della legge n.160/2019, in favore delle imprese operanti nelle <b>regioni</b> Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni spetta anche per gli investimenti che saranno effettuati nel <b>2021 e 2022</b>.</p>  | <p><i>Commi 185 e 186</i></p>    |

# Special Assist

**Misura del credito d'imposta "maggiorato"** - il credito d'imposta si applica con una misura percentuale differente a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato:

- nella misura del **25% per le grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50.000.000 euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43.000.000 euro;
- nella misura del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10.000.000;
- nella misura del **45% per le piccole imprese**, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10.000.000 euro.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 25 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17/6/14 in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

**Investimenti ammissibili** – le spese che possono godere dell'agevolazione sono le seguenti:

- spese di personale** (ricercatori e tecnici lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa). Le spese di personale dipendente con non più di 35 anni (primo impiego, dottorato di ricerca o iscrizione a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione (Isced) dell'UNESCO), assunto a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo in laboratori e altre strutture di ricerca situate in Italia, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- le quote di ammortamento**, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). In caso di uso promiscuo il costo si acquisisce in proporzione;
- le spese per contratti di ricerca** extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all'impresa. Le spese sono ammissibili a condizione che i fornitori, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;
- le quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi (sempre che estranei al gruppo), anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;
- le spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti in Italia o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;

# Special Assist

|  |   |
|--|---|
| <p>f) <b>le spese per materiali</b>, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).</p>   | <p><b>Credito d'imposta - PIR - perdite</b><br/> È riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> per le <b>minusvalenze, perdite e differenziali negativi</b> realizzati, ai sensi dell'art. 67 TUIR relativamente agli strumenti finanziari qualificati derivanti alle persone fisiche da <b>piani di risparmio a lungo termine (PIR)</b>, a <b>condizione</b> che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta <b>non ecceda il 20%</b> delle somme investite negli strumenti medesimi.<br/> Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1/1/21 per gli investimenti effettuati <b>entro il 31/12/21</b>.<br/> Il credito d'imposta:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;</li> <li>• non è soggetto al limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'art. 1, co. 53 della legge n. 244/2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul> Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta <b>non possono essere utilizzati o riportati</b> in deduzione ai sensi dell'art. 68 del Tuir, e degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n.461/1997.</p> <p style="text-align: right;"><i>Comma 219</i></p> |
| <p><b>Compensazione dei crediti – piattaforma Ade</b><br/> L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti <b>residenti o stabiliti</b> una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da <b>transazioni commerciali</b> tra i suddetti soggetti.<br/> Sono <b>esclusi</b> dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle <b>amministrazioni pubbliche</b>. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p> <p style="text-align: right;"><i>Comma 227</i></p> | <p><b>Credito d'imposta - costi di quotazione nei mercati regolamentati – proroga al 2021</b><br/> Per i costi di consulenza sostenuti <b>fino al 31/12/21 le piccole e medie imprese</b> - come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/03, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE - potranno fruire del <b>credito d'imposta nella misura del 50%</b> dei costi di consulenza per l'ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo di 500.000 euro. Il credito:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione;</li> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;</li> <li>• non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Irpof di cui all'art. 61 del Tuir;</li> <li>• non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità delle spese generali di cui all'art. 109, co. 5, del Tuir.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>Comma 230</i></p> </p>   |

# Special Assist

## Fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda – DTA trasformabili in credito d'imposta

Per le aggregazioni aziendali realizzate mediante **fusione, scissione o conferimento d'azienda**, deliberate **dall'1/1/21 al 31/12/21**, il soggetto che risulta dalla fusione o incorporante, beneficiario o conferitario può **trasformare in credito d'imposta** una parte delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:

- **perdite fiscali** maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir;
- **importo dell'ACE eccedente** il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una **commissione del 25% delle DTA** calcolata sull'importo delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato in **2 rate**:

- **40%** entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- **60%** entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

La commissione è **deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

La **trasformazione in credito** d'imposta avviene:

- **per 1/4** dell'importo complessivo delle DTA trasformabili alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento;
- **per 3/4** dell'importo complessivo delle DTA trasformabili al 1° giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si tratta del 1/1/22).

L'importo massimo di DTA trasformabile da ciascun soggetto è fissato al **2% della somma delle DTA** dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.; a tal fine **non si considera** il soggetto che presenta le attività di **importo maggiore**.

Commi da 233 a  
242

**Requisiti** - per fruire dell'agevolazione le società che partecipano all'aggregazione devono avere i 2 seguenti requisiti:

- essere operative da almeno 2 anni;
- non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. (requisito riferito alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti);

**Soggetti esclusi** - sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato:

- lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 180/2015, ovvero;
- lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 267/1942, o dell'art. 2, co. 1, lett. b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019.

**Utilizzo del credito d'imposta** - il credito d'imposta:

- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione in F24;
- può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
- può essere chiesto a rimborso.
- va indicato nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RU);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap;

# Special Assist

- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, co. 5, del Tuir (pro-rata spese generali);
- non è produttivo di interessi.

## Credito d'imposta - rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – modifiche alla disciplina

**Modificata**, con riferimento al credito d'imposta per le società che aumentano il CS, la disciplina dell'art. 26 del D.L. n. 34/2020. La disposizione citata ha introdotto:

- un credito d'imposta per i sottoscrittori di società di capitali aventi determinate caratteristiche dimensionali;
- un credito d'imposta per le società che aumentano il CS.

*Commi 263 e 264*

**Le modifiche si applicano alle istanze di accesso all'agevolazione presentate dopo il 31/12/20.**

**Società interessate** - le agevolazioni riguardano gli **aumenti di capitale delle S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.**, anche semplificata, **cooperative**, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, con sede legale in Italia, **escluse** quelle di intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis del TUIR e quelle che esercitano attività assicurative.

**Requisiti** - **la società deve** essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e soddisfare le seguenti condizioni:

- presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir relativo al 2019, superiore a 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro;
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbia deliberato ed eseguito dopo il 19/5/20 ed entro il 31/12/20, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. **Con la legge di bilancio 2021 si consente l'accesso all'agevolazione, limitatamente all'accesso al credito d'imposta per la società che aumenta il CS per aumenti di capitale deliberato ed eseguito entro il 30/6/21.**
- è in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 DLGS n. 159 del 2011;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, co. 2, del DLGS n. 7 del 2000;
- **con la legge di bilancio è stato stabilito che l'impresa non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura;**
- **con la legge di bilancio 2021 è stato altresì stabilito che l'agevolazione si applica anche alle imprese, non in difficoltà al 31/12/19, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione**

**In cosa consiste il credito d'imposta per la società che aumenta il CS** - alla società che aumenta il capitale sociale è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al

# Special Assist

|   |   |
|---|---|
| <p>50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, e comunque nel limite di 800.000 euro (120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).</p> <p>Con la legge di bilancio per il 2021 è stato stabilito che la percentuale dell'agevolazione è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.</p> <p>La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1/1/24, ovvero del 1/1/25 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel 1° semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.</p> <p><b>Utilizzo del credito d'imposta</b> - il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è soggetto ai limiti di 700.000 euro (elevato a 1.000.000 di euro) di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 250.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, co. 5 (spese generali), del Tuir.</li> </ul> <p>Con la legge di bilancio per il 2021 è stato stabilito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro il 30/11/21.</p>   |   |
| <p><b>Credito alle microimprese da parte degli operatori di finanza mutualistica</b></p> <p>Gli operatori di finanza mutualistica e solidale, costituiti in forma di <b>società cooperativa</b> a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 16 del regolamento di cui al decreto MEF 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati <b>possono erogare credito alle microimprese</b> che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'art. 1, secondo co., lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro.</p> <p>Con decreto MEF saranno apportate modifiche al regolamento.</p> <p><b>Perdite del 2020 superiori a 1/3 del capitale sociale - obblighi di riduzione di capitale differiti al 2025</b></p> <p>Per le perdite superiori a 1/3 del CS emerse <b>nell'esercizio in corso al 31/12/20:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>non vi è l'obbligo</b>, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, previsto agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2482-bis, commi 4, 5 e 6; per tali perdite il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;</li> <li>• in caso di perdite superiori a 1/3 del CS che riducono quest'ultimo al di sotto del minimo legale, <b>non vi è l'obbligo</b> di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società, previsto agli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile; in tale ipotesi, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di <b>rinvviare tali decisioni alla chiusura del 5° esercizio successivo</b>. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..</li> </ul> <p>Le perdite oggetto di rinvio devono essere <b>distintamente indicate in nota integrativa</b> con specificazione della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p> | <p><i>Comma 265</i></p> <p><i>Comma 266</i></p> |

# Special Assist

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p>La nuova disposizione sostituisce l'art. 6 del DL n.23/2020 che aveva introdotto disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle società.</p>  |                               |
| <p><b>Agevolazioni fiscali per le piccole società cooperative</b><br/>         Gli importi di <b>TFR richiesti dai lavoratori</b>, che vengono destinati dagli stessi alla sottoscrizione del <b>capitale sociale delle piccole cooperative</b>, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori e sono <b>esenti</b> dalle imposte sui redditi.<br/>         Nel caso di <b>cessione di azienda che riguardi le società cooperative</b> costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi, si applicano le seguenti misure di favore fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni di cui all'art. 3, co. 4-ter, del TU sulle successioni e donazioni;</li> <li>• agevolazioni sulla tassazione delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, di cui all'art. 58 del TUIR.</li> </ul> <p>Alle predette società cooperative è imposto il rispetto della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. (si tratta delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come "a mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.</p> | <p><i>Commi 271-273</i></p>   |
| <p><b>Spese veterinarie – aumenta l'importo massimo della detrazione</b><br/>         Aumenta <b>da 500 a 550 euro</b> l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15, co. 1, lett. c-bis), del Tuir, limitatamente alla parte che <b>eccede 129,11 euro</b>.<br/>         La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del <b>medico veterinario</b>, per gli importi corrisposti per l'acquisto dei <b>medicinali prescritti dal veterinario</b>, nonché per le spese per <b>analisi di laboratorio e interventi</b> presso cliniche veterinarie.<br/>         La detrazione riguarda le spese veterinarie sostenute per la cura di <b>animali legalmente detenuti</b> a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; sono escluse le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.</p>   | <p><i>Comma 333</i></p>       |
| <p><b>Kit diagnostici e vaccini Esenzione IVA con detrazione</b><br/>         Sono <b>esenti dall'IVA</b> con diritto alla detrazione dell'imposta le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, fino al 31/12/22 e le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20/12/20 fino al 31/12/22.</p>   | <p><i>Commi 452 e 453</i></p> |
| <p><b>Promozione delle competenze manageriali</b><br/>         Previsto un <b>credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022</b> sotto forma di <b>borse di studio</b>, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali <b>promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private</b>. Le disposizioni in esame mirano a sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere</p>   | <p><i>Commi 536-539</i></p>   |

# Special Assist

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <p>l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.</p> <p>Il <b>credito d'imposta</b> è riconosciuto per le donazioni effettuate <b>nel limite di 100.000 euro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 100% per le piccole e medie imprese;</li> <li>• fino al 90% per le medie imprese;</li> <li>• fino all'80% per le grandi imprese.</li> </ul> <p>Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p> <p>Un decreto MEF da adottare entro sessanta giorni dovrà altresì determinare le aliquote di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 500 mila euro per gli anni 2022 e 2023.</p>  |                               |
| <p><b>Credito d'imposta - cinema – aumento della misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per i crediti d'imposta per la <b>produzione e distribuzione di opere cinematografiche</b> e per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi aumenta l'aliquota dell'agevolazione previsti dagli artt. 15, 16 e 19 della legge n. 220/2016. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aumenta <b>dal 30 al 40%</b> la misura massima del credito d'imposta per le <b>imprese di produzione</b>, di cui all'art. 15. Tale credito d'imposta è riconosciuto, pertanto, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive e, inoltre, non è più soggetto ai limiti previgenti stabiliti con D.M.</li> <li>• aumenta <b>dal 30 al 40%</b> la misura massima del credito d'imposta per le <b>imprese di distribuzione</b> cinematografica e audiovisiva di cui all'art. 16. Tale credito d'imposta, pertanto, è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.</li> <li>• aumenta <b>dal 30 al 40%</b> la misura del credito d'imposta per l'attrazione in Italia di <b>investimenti cinematografici e audiovisivi</b> di cui all'art. 19. Tale credito d'imposta, pertanto, è riconosciuto in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 40% della spesa sostenuta nel territorio nazionale. L'agevolazione, inoltre, non è più soggetta ai limiti previgenti stabiliti con D.M.</li> </ul> | <p><i>Comma 583</i></p>       |
| <p><b>Locazioni brevi – regime agevolato solo fino a 4 appartamenti</b></p> <p><b>Dal 2021</b> il regime fiscale delle <b>locazioni brevi</b> di cui all'art. 4, co. 2 e 3, del D.L. n.50/2017, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Negli altri casi, ossia per i soggetti che destinano alla locazione <b>più di 4 appartamenti</b> l'attività di locazione breve da chiunque esercitata, <b>si presume svolta in forma imprenditoriale</b>. In tal caso, non sarà possibile fruire della cedolare secca in relazione a tutti gli appartamenti locati.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.</p>   | <p><i>Commi 595 e 596</i></p> |
| <p><b>Misure per il settore turistico</b></p> <p>In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per</p>   | <p><i>Commi 599-604</i></p>   |

# Special Assist

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <p><b>L'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa a immobili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adibiti a <b>stabilimenti</b> balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li> <li>• rientranti nella <b>categoria catastale D/2</b> e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li> <li>• rientranti nella categoria <b>catastale D</b> in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di <b>strutture espositive</b> nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li> <li>• destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li> </ul> |                         |
| <p>Esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle <b>agenzie di viaggio e ai tour operator</b>.</p> <p>Rifinanziato di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti ed estesa la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese.</p>   |                         |
| <p><b>Credito d'imposta - investimenti pubblicitari sui quotidiani e periodici - estensione al 2021 e 2022</b></p> <p>il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso, per il <b>2021 e 2022</b>, è riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, nella misura del <b>50%</b> del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite <b>massimo di 50.000.000 euro per ciascun anno</b>.</p>  | <p><i>Comma 608</i></p> |
| <p><b>Credito d'imposta - vendita di giornali, riviste e periodici – estensione al 2021 e 2022</b></p> <p>È riconosciuto anche per il 2021 e 2022 il <b>credito d'imposta</b> di cui all'art. 1, co. da 806 a 809, della legge n.145/2018 di cui possono fruire i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;</li> <li>• imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.</li> </ul> <p>L'agevolazione, <b>parametrata agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI</b> con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con DPCM, è concessa nel limite massimo di spesa di 15.000.000 euro per ciascun anno.</p>  | <p><i>Comma 609</i></p> |
| <p><b>Credito d'imposta - servizi digitali</b></p> <p>È riconosciuto anche per il <b>2021 e 2022</b> il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 del DL n. 34/2020, disposizione che consente <b>alle imprese editrici di quotidiani e di periodici</b> iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno <b>1 dipendente a tempo indeterminato</b>, di fruire di un <b>credito d'imposta del 30%</b> della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.</p>   | <p><i>Comma 610</i></p> |

# Special Assist

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <p>L'agevolazione per la quale è previsto un limite di spesa massimo di 10.000.000 per ciascun anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è concessa ai sensi e <b>nei limiti del regolamento</b> (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis",</li> <li>• è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea;</li> <li>• non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della legge n. 198/2016, e al D.lgs n. 70/2017.</li> </ul>  |                                 |
| <p><b>Soppressione IRBA</b><br/>Abrogata, a decorrere dall'1.1.21, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).</p>   | <p><i>Commi 628-630</i></p>     |
| <p><b>Norme per le OICR</b><br/>A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (<b>OICR di diritto estero</b>) istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, <b>non si applica la ritenuta del 27% sugli utili percepiti</b>.<br/>Le <b>plusvalenze e le minusvalenze realizzate</b>, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui sopra <b>non concorrono a formare il reddito</b>.</p>  | <p><i>Commi 631-633</i></p>     |
| <p><b>Credito d'imposta - imprese di trasporto urbano di ultimo miglio – cargo bike</b><br/>Possono fruire di un credito d'imposta nella misura massima del <b>30%</b> delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di <b>cargo bike e cargo bike a pedalata assistita</b> fino ad un importo massimo annuale di <b>2.000 euro</b> per ciascuna impresa beneficiaria le microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio. L'agevolazione è concessa nel limite di spesa massimo complessivo di 2.000.000 euro per il 2021.<br/>Con un <b>DM</b> saranno individuati criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante.<br/>L'efficacia della disposizione è <b>subordinata all'autorizzazione</b> della Commissione europea.</p>  | <p><i>Commi 698 e 699</i></p>   |
| <p><b>Cessioni di navi – requisiti delle navi di alto mare</b><br/>Specificati i requisiti che consentono di <b>evitare l'imposizione dell'IVA</b> alle operazioni riguardanti la <b>cessione di navi</b>: devono aver effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al <b>70%</b>.</p>  | <p><i>Commi 708-711-712</i></p> |
| <p>Per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta <b>i soggetti interessati attestano</b> la condizione della <b>navigazione in alto mare</b> mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Con un <b>provvedimento Ade</b>, da adottare entro 60 giorni, sarà approvato il modello per la presentazione delle dichiarazioni, nonché saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni. Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.</p> |                                 |

# Special Assist

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p>Le regole si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>Sanzioni</b> – si applica la sanzione amministrativa dal <b>100 al 200% dell'imposta</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti;</li> <li>• a chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente</li> <li>• al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione.</li> </ul>  |                             |
| <p><b>Locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine – dichiarazione di effettivo utilizzo</b></p> <p>In relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea (UE) delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, <b>noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto</b>, ai fini dell'IVA dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'art. 7-sexies, co. 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione resa dall'utilizzatore è redatta in conformità al <b>modello approvato con provvedimento dell'Agenzia</b> delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <p>La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.</p> <p>Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio.</p>   | <p><i>Commi 710-712</i></p> |
| <p><b>Nota di variazione</b> - gli utilizzatori che dichiarano una percentuale <b>determinata provvisoriamente</b>, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano entro il primo mese dell'anno successivo la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p><b>Sanzioni</b> - in caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore <b>la differenza fra l'IVA dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell'UE e l'imposta indicata in fattura</b> in base alla dichiarazione mendace e irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al <b>30%</b> della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p><b>Responsabilità</b> - il prestatore che effettua le prestazioni di cui sopra senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell'IVA dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.</p> <p><b>Disposizioni applicative</b> - con un <b>provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate</b>, da adottare entro 60 giorni, sarà approvato il modello per la presentazione delle dichiarazioni, nonché definiti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni. Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.</p> <p>Le regole si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> |                             |
| <p><b>Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali – non</b></p>   | <p><i>Comma 713</i></p>     |

# Special Assist

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p><b>imponibilità IVA</b></p> <p>In ragione delle restrizioni alla circolazione legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, <b>per il solo anno 2020</b> sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019. A legislazione vigente, per <b>l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili</b>, le compagnie aeree possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA (art. 8-bis, lettere c) e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972) senza dover assolvere ad alcun particolare adempimento per tali acquisti. Il trattamento è, tuttavia, riservato alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali determinati secondo dei parametri basati sui ricavi, sulle rotte, sulle miglia percorse e sul numero di passeggeri. Tale requisito deve essere verificato a consuntivo e può essere sfruttato per gli acquisti dell'anno solare successivo, ma deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti stessi si effettuano, con la conseguenza che a fine anno la compagnia è chiamata a verificare il possesso del requisito anche per l'anno appena terminato. Come anticipato, la disposizione in oggetto è volta a portare un correttivo, per il solo 2020, secondo cui continuano a valere i requisiti già determinati per l'anno 2019 senza procedere alla loro verifica a fine anno.</p> |                             |
| <p><b>Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali</b></p> <p>Riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto pari a 10.000 euro</b>, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni <b>2021 e 2022</b> per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di <b>imballaggi</b> e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali - <b>ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere</b> per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari.</p>   | <i>Commi 760-766</i>        |
| <p><b>Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia</b></p> <p>Integrata la disciplina dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), per escludere dall'applicazione della stessa le <b>forniture di energia elettrica</b> in condotte, di <b>gas</b> mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia <b>d'informatica o di telecomunicazioni</b>.</p>  | <i>Comma 847</i>            |
| <p><b>Credito d'imposta – investimenti in beni strumentali nuovi</b></p> <p>Le imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia è riconosciuto un credito d'imposta che prevede misure diverse in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti in <b>beni materiali e immateriali</b> nuovi strumentali all'esercizio d'impresa effettuati <b>dal 16/11/20 al 31/12/22</b> (ovvero entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), <b>ad eccezione di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veicoli di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir;</li> <li>• beni per i quali il D.M. 31/12/88 (tabella dei coefficienti di ammortamento), stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;</li> <li>• fabbricati e costruzioni;</li> <li>• beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge n.208/2015;</li> <li>• beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e</li> </ul>   | <i>Commi da 1051 a 1063</i> |

# Special Assist

| smaltimento dei rifiuti.   |  |
|--|--|
| <p><b>Esclusioni</b> – L’agevolazione riguarda tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione o dal regime fiscale. Tuttavia, <b>non accedono all’agevolazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal RD n.267 del 1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLGS12 gennaio 2019, n.14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;</li> <li>• imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del DLGS n.231 del 2001.</li> </ul> <p><b>Beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge n.232/2016 (commi 1054 e 1055)</b> - Alle imprese nonché agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni strumentali materiali diversi da quelli indicati <b>nell’allegato A</b> annesso alla legge n.232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a <b>2.000.000 euro</b>;</li> <li>• beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati <b>nell’allegato B</b> annesso alla legge n.232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a <b>1.000.000 euro</b>;</li> </ul> <p>è riconosciuto un credito d’imposta la cui misura varia in base al periodo in cui l’investimento è effettuato.</p> |  |
| <p><b>Investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21, ovvero entro il 30/6/22, se entro il 31/12/21 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.</b></p>   | <p><b>Investimenti effettuati dal 1/1/22 al 31/12/22, ovvero entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.</b></p>   |
| <p>Credito d’imposta riconosciuto nella <b>misura del 10%</b> del costo determinato ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett. b), del Tuir. Il credito d’imposta è <b>del 15%</b> per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile.</p>   | <p>Credito d’imposta riconosciuto nella misura <b>del 6%</b>.</p>  |
| <p><b>Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016 (commi 1056 e 1057)</b> - alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016 è riconosciuto un credito d’imposta la cui misura varia in base al periodo in cui l’investimento è effettuato.</p>   |  |
| <p><b>Investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21, ovvero entro il 30/6/22, se entro il 31/12/21 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.</b></p>   | <p><b>Investimenti effettuati dal 1/1/22 al 31/12/22, ovvero entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.</b></p>   |
| <p>Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro;</li> <li>• 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;</li> <li>• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.</li> </ul>  | <p>Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro;</li> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;</li> <li>• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 euro e fino a 20 milioni di euro.</li> </ul> |
| <p><b>Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (co. 1058)</b> - il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 euro alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge</p>  |  |

# Special Assist

n.232/2016, a decorrere dal 16/11/20 e fino al 31/12/22, ovvero entro il 30/6/23, a condizione che entro il 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

**Utilizzo del credito d'imposta** - il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055;
- dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16/11/20 e fino al 31/12/21, il credito d'imposta spettante ai sensi del co. 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5.000.000 euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Il credito d'imposta

- non è soggetto ai limiti di cui
  - ✓ all'art. 1, co. 53, della legge n.244/2007;
  - ✓ all'art. 34 della legge n.388/2000;
  - ✓ all'art. 31 del DL n.78/2010.
- non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (pro-rata deducibilità interessi passivi soggetti Irpef) e 109, co. 5 (pro-rata deducibilità spese generali), del Tuir.
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

## Credito d'imposta - R&S e formazione

**Potenziato e prorogato al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1, co. 198 e ss. della legge alla legge n. 160 del 2019. L'agevolazione prorogata, in base alla tipologia di attività di ricerca e innovazione tecnologica, distingue:**

- **Credito d'imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;**
- **Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica;**
- **Credito d'imposta per attività di design.**

*Comma 1064*

La relativa disciplina è stata, inoltre, oggetto di modifiche puntuali tese a chiarirne l'ambito applicativo.

Aumenti delle aliquote - la misura dell'agevolazione è stata così incrementata:

- **Attività di ricerca e sviluppo** - il credito d'imposta (art. 1, co. 200, LB 2020) **aumenta dal 12 al 20%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite **massimo di 4.000.000 euro** (aumentato da 3.000.000 euro);
- **Attività di innovazione tecnologica** - il credito d'imposta (art. 1, co. 201, LB 2020) **aumenta dal 6 al 10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite **massimo di 2.000.000 euro** (aumentato da 1.500.000 euro). Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal co. 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 15%** (10% in precedenza) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel

# Special Assist

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>limite massimo di 2.000.000 euro</b> (aumentato da 1.500.000 euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attività di design e ideazione estetica previste</b> - il credito d'imposta (art. 1, co. 202, LB 2020) <b>aumento dal 6 al 10%</b> della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, <b>nel limite massimo di 2.000.000 euro</b> (aumentato da 1.500.000 euro).</li> </ul> | <p><b>Credito d'imposta - spese di formazione 4.0.</b></p> <p>Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'art. 1, co. da 46 a 56, della legge n. 205/2017, per le <b>spese di formazione del personale dipendente</b> finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 e fino a quello in corso al 31/12/22.</p> <p>Inoltre, per il periodo <b>in corso al 31/12/20 e fino a quello in corso al 31/12/23</b>, rientrano nell'agevolazione i costi previsti dall'art. 31, par. 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17/6/14. Si tratta dei seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le <b>spese di personale relative ai formatori</b> per le ore di partecipazione alla formazione;</li> <li>b) i <b>costi di esercizio</b> relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;</li> <li>c) i <b>costi dei servizi</b> di consulenza connessi al progetto di formazione;</li> <li>d) le <b>spese di personale relative ai partecipanti</b> alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.</li> </ul> | <p>L'art. 1, co. da 46 a 56, della legge n. 205/2017 riconosce alle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale <b>un credito d'imposta nella misura del 40%</b> delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione fino ad un importo <b>massimo annuale di 300.000 euro</b> per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste <b>dal Piano nazionale Industria 4.0</b> quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti, il cui elenco dettagliato si trova nell'allegato A alla legge di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vendita e marketing;</li> <li>b) Informatica;</li> <li>c) Tecniche e tecnologia di produzione.</li> </ul> <p><b>È esclusa dall'agevolazione</b> la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.</p> | <p><b>Comma 1064 lettera i) e l)</b></p> |
| <p><b>Contrasto frodi nel settore carburanti</b></p>  | <p><b>Commi 1075-</b></p>   |  |  |

# Special Assist

|   |                 |
|---|-----------------|
| <p>Esteso l'obbligo di dotarsi del sistema <b>INFOIL</b> anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.</p> <p>Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare l'applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell'IVA.</p>  | 1078            |
| <p><b>Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA</b></p> <p>Istituito un meccanismo automatico di <b>blocco delle lettere d'intento</b> nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tali ipotesi non è emessa la fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.</p>   | Commi 1079-1083 |
| <p><b>Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti</b></p> <p>A decorrere dal 2021 è possibile a regime (possibilità introdotta <b>per il solo anno 2021</b> dall'art. 51 del D.L. 104/2020) di <b>usare interamente il PET riciclato</b> nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).</p>   | Commi 1084-1085 |
| <p><b>Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax</b></p> <p>In caso di <b>mancato pagamento della sugar tax</b> (articolo 1, commi da 661 a 676 della L. n. 160 del 2019) si applica la <b>sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo</b> dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.</p>   | Comma 1086      |
| <p><b>Credito d'imposta - miglioramento della qualità dell'acqua</b></p> <p>Persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono fruire di un <b>credito d'imposta nella misura del 50%</b> delle spese sostenute nel <b>2021 e 2022</b> per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. L'agevolazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1.000 euro</b> per le persone fisiche, per ciascuna unità immobiliare;</li> <li>• <b>5.000 euro</b> per gli altri soggetti, per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p>Un <b>provvedimento del direttore dell'Agenzia</b> delle entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> | Commi 1087-1088 |
| <p><b>Lotteria dei corrispettivi e cashback</b></p> <p>Apportate <b>modifiche alla disciplina</b> della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Le</p>   | Commi 1095      |

# Special Assist

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p><b>segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria</b> da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il <b>portale "Lotteria"</b> del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>  |                               |
| <p><b>Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro</b><br/>         Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro <b>è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021</b>. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.</p>  | <p><i>Comma 1098</i></p>      |
| <p><b>Cash back – rimborsi non tassati</b><br/>         I rimborsi attribuiti con il cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e <b>non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale</b>.</p>  | <p><i>Comma 1097</i></p>      |
| <p><b>Credito d'imposta - adeguamento ambienti di lavoro – cessione del credito</b><br/> <b>Fino al 30/6/21</b> i soggetti che beneficiano del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n.34/2020, possono optare, ai sensi del successivo art. 122, in luogo dell'utilizzo diretto per la cessione anche parziale, del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione in F24.<br/>         Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p>   | <p><i>Comma 1099</i></p>      |
| <p><b>Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi</b><br/>         È possibile far <b>retroagire il termine di decorrenza</b> degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento.<br/>         Nel caso di <b>accordi unilaterali la facoltà è concessa</b> a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.</p> | <p><i>Comma 1101</i></p>      |
| <p><b>Semplificazioni fiscali</b><br/>         Introdotte le seguenti misure di semplificazione fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i contribuenti minori si prevede che <b>l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse</b> possa essere adempiuto entro <b>la fine del mese successivo al trimestre</b> di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;</li> <li>• per le <b>operazioni con l'estero</b> effettuate <b>a partire dall'1/1/22</b>, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della <b>fattura elettronica e, quindi, non più attraverso l'Esterometro</b>;</li> <li>• in materia di <b>sanzioni</b> per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni</li> </ul>   | <p><i>Commi 1102-1107</i></p> |

# Special Assist

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p>transfrontaliere, è stato previsto che per le operazioni effettuate a partire <b>dall'1/1/22</b>, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di <b>2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili</b>. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estesa al periodo d'imposta 2021 l'applicazione della disciplina che consente ai soggetti tenuti all'invio dei dati al <b>Sistema tessera sanitaria</b>, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, <b>di non emettere fatture elettroniche</b>. Integrate le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA;</li> <li>• per la predisposizione della dichiarazione precompilata l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria;</li> <li>• l'operatore IVA deve essere in possesso della delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.</li> </ul> |                             |
| <p><b>Irap – pubblicati nel portale del federalismo fiscale dei dati rilevanti per il tributo Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano</b>, entro il 31/3 dell'anno a cui l'Irap si riferisce, sono tenuti a inviare al MEF – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti (da individuare con D.M.) per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione. In caso di mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'Irap non si applicheranno sanzioni e interessi.</p>   | <i>Comma 1107</i>           |
| <p><b>Proroga IMU</b><br/>Per i Comuni delle regioni Lombardia e Veneto e per quelli della regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29/5/12, è disposta la proroga <b>dell'esenzione dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione</b> e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31/12/21.</p>  | <i>Commi da 1116 a 1119</i> |
| <p><b>Abrogata l'imposta sul Money transfer</b><br/>Abrogata l'imposta sui <b>trasferimenti di denaro all'estero</b> effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer.</p>  | <i>Comma 1120</i>           |
| <p><b>Società Sport e salute S.p.a. – premi e compensi rientrano tra i redditi diversi</b><br/>Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dalla società <b>Sport e salute Spa</b> sono considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m), Tuir, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da S.n.c. e S.a.s., né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.</p>  | <i>Comma 1121</i>           |
| <p><b>Terreni e partecipazioni – rideterminazione dei valori d'acquisto</b><br/>È possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola <b>posseduti al 1/1/21</b> ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001.<br/>Le aliquote delle imposte sostitutive relative a partecipazioni qualificate e non qualificate</p>  | <i>Commi 1122 e 1123</i>    |

# Special Assist

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <p>nonché per i terreni edificabili sono <b>pari all'11%</b>.<br/>         Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, <b>a decorrere dal 30/6/21</b>; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente.<br/>         La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro <b>il 30/6/21</b>.</p>   |                                 |
| <p><b>Sigarette elettroniche</b><br/>         Rimodulata in aumento l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di <b>cauzione pari al 10%</b> dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente.<br/>         La vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> | <p><i>Commi 1124-1125</i></p>   |
| <p><b>Tabacco riscaldato</b><br/>         Aumenta progressivamente in tre anni <b>l'accisa</b> per il cosiddetto tabacco riscaldato.<br/>         La misura del prelievo è fissata (rispetto alla vigente percentuale del 25% dell'accisa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 30% dall'1/1/21;</li> <li>• al 35% dall'1/1/22;</li> <li>• al 40% dall'1/1/23.</li> </ul>  | <p><i>Comma 1126</i></p>        |
| <p><b>A agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero – Interpretazione autentica</b><br/>         Le <b>fisiologiche interruzioni dell'anno accademico</b> non precludono l'accesso agli incentivi fiscali agli <b>studenti rientranti in Italia</b> dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero ai fini dell'agevolazione fiscale per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall'estero (legge n. 238 del 2010, applicabili fino al 2017).</p>  | <p><i>Comma 1127</i></p>        |
| <p><b>Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa</b><br/>         Apportate modifiche alla disciplina del diniego, sospensione e revoca della licenza di esercizio e sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio con riferimento ai depositi fiscali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ivi compresi i depositi denaturati. Si prevede in tale ambito che trovino applicazione le più stringenti condizioni previste per i depositi a imposta sospesa (all'art. 23, co. 6-9 del TUA).</p>  | <p><i>Commi 1128 e 1129</i></p> |